

ok



12

2008 631111 A  
MF

# Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti  
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario  
UFFICIO VIII DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

Uffici Veterinari per gli Adempimenti  
Comunitari  
Loro Sedi

Assessorati alla sanità delle Regioni e  
Della Provincia Autonoma di Trento  
Loro Sedi

Assessorato alla Agricoltura  
Della Provincia Autonoma di Bolzano  
Sede

Posti di ispezione Frontalieri  
Loro Sedi.

E. p.c.

Ufficio III  
Dipartimento

Ufficio II - DGSA  
Ufficio VI - DGSA

Centro di referenza nazionale per la rabbia.  
Presso IZS di Padova.  
Fax 049-8084258


Oggetto: **movimentazione di cuccioli di animali da compagnia ( in particolare cani).**  
**Informazioni circa l'effettuazione della prima vaccinazione nei confronti della**  
**rabbia.**

Regione Lombardia - Giunta  
SANITA'

23/06/2008 11:19  
Arrivo 20/06/2008 13:25

HL.2008.0024166

Ministero della Salute  
0013196-P-17/06/2008  
DGSA



19868037

Sono pervenute richieste di chiarimenti e indicazioni circa le modalità e i tempi dell'effettuazione della vaccinazione nei confronti della rabbia nei cuccioli degli animali da compagnia per permettere la movimentazione degli stessi ( in particolare per quanto attiene agli scambi commerciali tra i Paesi membri) conformemente alla direttiva 92\65\CEE e al regolamento (CE) 998\2003.

In proposito appare opportuno innanzi tutto richiamare che il Ministero della Salute, con la nota Prot.n. DGSA- III/ 4508/P -I.4.c.b/10, datata 8 febbraio 2005 aveva informato codesti Enti in merito a talune precisazioni della Commissione europea circa la possibilità di vaccinare cuccioli di età inferiore ai tre mesi ai fini della movimentazione.

Ciò detto si informa che, recentemente, con nota D1 HK (08) D/410843, la Commissione ha fornito ulteriori indicazioni sulla tematica in oggetto.

In tale nota l'Esecutivo comunitario evidenzia, inizialmente, come ogni Stato membro possa accettare a determinate condizioni (definite nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento(CE) 998\2003) anche cuccioli di età inferiore ai tre mesi non vaccinati nei confronti della rabbia.

Non viene esclusa, tuttavia, ai fini della movimentazione, la possibilità di poter vaccinare cuccioli di età inferiore ai tre mesi qualora venga utilizzato, come peraltro già evidenziato nella richiamata nota del Ministero della Salute, un vaccino specificamente autorizzato per tale intervento profilattico.

Ciò rilevato la Commissione richiama successivamente il disposto di cui all'articolo 1 della decisione 2005\91\CE, in applicazione del quale la prima vaccinazione nei confronti della rabbia può essere considerata valida, ovviamente anche ai fini della movimentazione degli animali, soltanto dopo 21 giorni a far data dal completamento del protocollo vaccinale previsto dalle specifiche indicazioni tecniche del vaccino utilizzato poste dal fabbricante.

Si richiama, pertanto, che, nel caso di animali vaccinati prima dei tre mesi di età, la movimentazione degli stessi può essere permessa soltanto dopo 21 giorni a far data dall'ultimazione del protocollo vaccinale previsto; ciò sta a significare che **per la movimentazione di tali giovani animali**, qualora il fabbricante del vaccino autorizzato utilizzato **abbia specificato, nelle indicazioni tecniche del presidio immunizzante**, la necessità di effettuare **un richiamo vaccinale nell'ambito della completa realizzazione del protocollo riferito alla prima vaccinazione**, occorre che siano stati effettuati, sugli stessi, ambedue gli interventi profilattici ( il primo e il successivo richiamo) e **siano trascorsi, inoltre, almeno 21 giorni dal completamento del protocollo.**

In relazione a tutto quanto precede, e non potendo che ribadire le indicazioni fornite dalla Commissione, si evidenzia, pertanto, che non possono essere introdotti in Italia animali vaccinati nei confronti della rabbia prima dei tre mesi di età, **per i quali, nonostante sia previsto dalle specifiche indicazioni del prodotto immunizzante autorizzato utilizzato, non sia stato effettuato il successivo intervento di richiamo e, qualora anche lo stesso sia stato realizzato, non siano trascorsi almeno 21 giorni dall'ultimazione del protocollo.**

Si richiama a codesti Enti la necessità di predisporre con urgenza, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative, apposita informativa per le AASSLL e i soggetti interessati ai commerci in questione, rilevando al contempo come, in caso di riscontro di irregolarità rispetto a quanto sopra richiamato, non possano che essere avviate le procedure previste dalla direttiva 90\425\CEE e dalla pertinente normativa nazionale.

Si informa infine che, in merito al contenuto della presente, sono state informate le Autorità competenti dei Paesi comunitari (alle quali, inoltre, contestualmente, è stato chiesto di fornire dettagliate informazioni circa i vaccini autorizzati nei propri Paesi, con particolare riferimento alle specifiche indicazioni tecniche, per l'impiego nei giovani animali).

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

(l.presutti)



Il Direttore Generale

